



Statuto dell'associazione di volontariato
"ABAD-ASSOCIAZIONE BAMBINI AFFETTI DA DREPANOCITOSI-ODV"

Art.1 Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'organizzazione di Volontariato denominata: "ABAD - ASSOCIAZIONE BAMBINI AFFETTI DA DREPANOCITOSI - ODV", con sede legale nel Comune di Bologna, in via A. Di Vincenzo n. 18A, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 Finalità

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del d.lgs 117/2017.

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - eventi diretti a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione alla depreanocitosi, meglio conosciuta come "anemia falciforme", ossia una patologia grave e potenzialmente mortale per i soggetti affetti;
 - organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti dalle ricerche scientifiche in materia ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - iniziative per la prevenzione depreanocitosi e dei fattori di rischio e per la protezione, della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - organizzazione di attività ludiche e ricreative, quali musica, ballo, disegno e attività che favoriscono la convivialità e l'inclusione di soggetti affetti dalla malattia;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - sostegno alle famiglie in cui sono presenti soggetti affetti da depreanocitosi, con riferimento alle informazioni utili rispetto alle cure possibili e all'individuazione di centri all'avanguardia per il trattamento della malattia;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, quali raccolta di beni di prima necessità per il sostegno economico e materiale dei soggetti affetti dalla malattia e delle loro famiglie che si trovino in stato di bisogno difficoltà, sia in Italia, sia nei paesi di provenienza, ed in particolare in Senegal;

- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco solidale;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali e di supporto ai soggetti affetti dalla patologia incluse le loro famiglie;
- d) promozione di tutte le attività necessarie alla realizzazione futura del cosiddetto commercio equo e solidale si intende un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni o di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva, allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, in particolare relazione con il Senegal;
- e) ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e il compimento, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e volontari.

Per tali scopi l'Associazione potrà avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Agli aderenti che svolgono attività di volontariato e ai soggetti volontari, possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato e/o volontariato.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art.3 Patrimonio sociale e Rendiconto economico

I fondi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni anche a premi);

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.82, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 117/2017



h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017 e della normativa per tempo vigente in materia a lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse e, ove previste, per lo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi; copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.4 Membri dell'Associazione

Il numero delle socie è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i soggetti senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

In virtù del principio di parità e uguaglianza tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti del Terzo Settore che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, senza scopo di lucro.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.5 Ammissione Soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, e verrà effettuata l'iscrizione nel Libro Soci e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socia a partire da tale momento. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni; sul ricorso si pronuncerà l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione a socio prestante da minorenni, gli stessi dovranno essere controfirmati dall'esercente la potestà.



Art. 6 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente, o per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso o l'associazione.

Art. 7 Dimissioni

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale, e hanno effetto a partire dall'annotazione sul Libro Soci.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro del Libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili, rimborsabili, né trasmissibili.

Art. 8 Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti
- ad eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o associativi mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto
- formulare proposte degli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in
- riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

Art. 9 Doveri dei soci

I soci sono tenuti a

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo e attivo.

Art. 11 L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, essa può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita dagli iscritti nel Libro dei Soci.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato non può ricevere più di una delega. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; quando un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità; quando venga richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato). In questi ultimi casi, la convocazione ad opera del Presidente di cui al comma successivo deve essere effettuata almeno entro 20 giorni prima della data della riunione. L'assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 10 giorni prima della data della riunione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail, con prova di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.82, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 117/2017



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora tale quorum non venga raggiunto, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Art. 12 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non oltre due mandati pieni consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La carica di Tesoriere e quella di Segretario possono anche essere in capo al medesimo componente del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.82, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 117/2017

spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione che deve tenersi almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento. Eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Art. 15 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 16 Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.82, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 117/2017

L'Organo di controllo, laddove sia nominato per libera scelta dell'Assemblea o nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo, se nominato:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da soggetti che siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 **Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 18 **Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

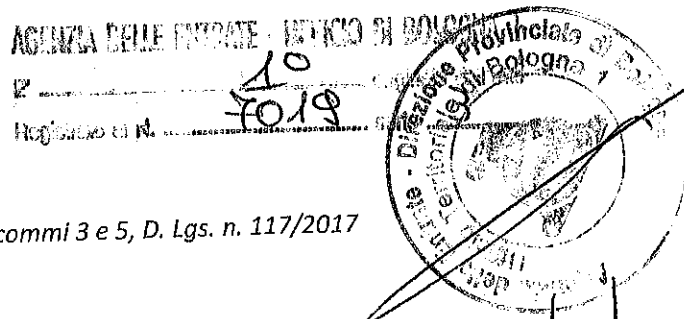
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 19 **Norma finale**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 **Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.



Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.82, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 117/2017

07/01/2022